

AVV. **BENEDETTO RONCHI** – AVV. **BENEDETTO PAGLIONE**  
*Patrocinanti in CASSAZIONE*  
Via San Gervasio, 61  
Tel. e Fax 0883/767546 76125 TRANI  
Via Vecchione n. 40 - LUCERA (FG)  
Tel-Fax 0881/547097 – Cell. 339.5035122 – 328.1768263 -

**TRIBUNALE DI LA SPEZIA - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C. -**

**ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

**E CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA**

**NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Sonia QUINZI**, nata il 21.07.1966 a Roma ed ivi residente alla Via Naide, n. 96 (C.F.: QNZ SNO 66L61 H501 P), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, per procura alle liti ex art. 83, co. 3° c.p.c. resa con procura in calce al presente atto, dall'avv. Benedetto Paglione del Foro di Foggia (c.f. PGLBDT54P13B682T) e dall'avv. Benedetto Ronchi del Foro di Trani (c.f. RNCBDT75P21L328P), elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo Studio Legale del primo in Lucera alla Via Vecchione n.40 (per le comunicazioni e/ notificazioni si indicano i seguenti recapiti: fax 0881.547097, indirizzo PEC paglione.benedetto@avvocatilucera.legalmail.it- avv.benedetto.ronchi@postacert.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 20100 Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia).

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** (C.F: 97248840585), in persona del Direttore pro-tempore, con sede in Roma al Viale G. Ribotta n. 41, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Dirigente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in GENOVA, al Viale Brigate Partigiane, 2, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo rappresenta *ope legis*;

**IN PUNTO A:**

**MOBILITA' INTERREGIONALE DEL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO  
- RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 ART. 33,  
COMMA 5.**

**PREMESSO CHE**

1. La Prof.ssa Sonia QUINZI è Dirigente in servizio presso l'I.C. di Levanto (SP) (doc. nn. 2 e 7), già vincitrice del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. MIUR n. 1259 del 23.11.2017 (doc. n.6).

2. La dirigente ha presentato rituale domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2021/2022, richiedendo il trasferimento in una delle seguenti sedi nel Comune di ROMA (doc. n. 8):

RMIC82000 5-GIOVANNI PALOMBINI-VIA GIOVANNI PALOMBINI  
39,ROMA

RMIC8CS00 B-IC EMMA CASTELNUOVO-VIA DON PRIMO MAZZOLARI  
323-ROMA

RMIC8EJ00R IC ALCIDE DE GASPERI-VIA MATTEO BANDELLO, 30, ROMA

RMIC8EL00C - IC VIA TEDESCHI- VIA ACHILLE TEDESCHI, 85, ROMA

RMIS00800 P-IS LEOPOLDO PIRELLI-VIA ROCCA DI PAPA, 113, ROMA

RMIS03400 7-GIORGIO AMBROSOLI-VIALE DELLA PRIMAVERA, 207-ROMA

RMIS03600 V -I.I.S. J. PIAGET-V. NOBILIORE - DIAZ- VIALE MARCO  
FULVIO NOBILIORE, 79/A, ROMA

RMIS08100 R-ENZO FERRARI-VIA GROTTAFERRATA, 76,ROMA

RMPS27000 D-PLINIO SENIORE-VIA MONTEBELLO 122, ROMA

RMPS28000 4-RIGHI -VIA CAMPANIA, 63, ROMA

RMPS48000 T-LS TALETE -VIA CAMOZZI, 2, ROMA

RMIC81500 N-ANGELICA

BALABANOFF-VIA A. BALABANOFF, 62, ROMA

RMIC83900 6-IC VIA G. MESSINA-VIA GIUSEPPE MESSINA 51,ROMA

RMIC87800 R-SANDRO PERTINI -VIA VINCENZO CUOCO, 63-FONTE  
NUOVA, ROMA

RMIC88000 R - ESPAZIA - MONTEROTONDO-VIA XX SETTEMBRE, 42 -  
MONTEROTONDO, ROMA

RMIC89200 3-I.C TIVOLI IV VINCENZO PACIFICI-VIA DELLA LEONINA 8 ,  
TIVOLI, ROMA

RMIC80400 7-I.C. FALCONE E BORSELLINO-VIA GIOVANNI DA PROCIDA  
16,ROMA

RMIC8CM00 3-IC "VIA F.GENTILE, 40"-VIA F. GENTILE 40, ROMA

RMIC8CT00 7- I.C. VIA RUGANTINO 91-VIA DELL'AQUILA REALE N.50,  
ROMA

RMIC8DP00 5- IC CITTA'DEI BAMBINI-VIA SAN GIORGIO, 25-MENTANA,  
ROMA

RMIC8E300 C-LARGO COCCONI -LARGO COCCONI 10, ROMA

3. L'esigenza alla base della richiesta di trasferimento è fondata sulla necessità di prendersi cura del proprio marito, Sig. ANTONINI Carlo, disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992, a causa del fatto che è affetto da Epilessia post-traumatica – esiti frattura con algie frequenti arti inferiori e torace (doc. nn. 12-16-18)

Inoltre la **Prof.ssa QUINZI Sonia**, in quanto titolare dei benefici della legge 104/1992, per accudire il marito, può avanzare la richiesta di trasferimento in qualsiasi momento lavorativo, come stabilito dalla Suprema Corte, nell'ordinanza emessa n. 6150/2019, ha statuito che l'art. 33 comma 5 cit. va interpretato nel senso che il diritto di assistere il familiare effetto da handicap grave può essere esercitato anche nel corso del rapporto di lavoro.

4. La ricorrente ha altresì precisato che nella domanda come esigenze personali che:  
“Gentilissimo Direttore,

*Le scrivo in merito alla necessità di dover ricevere il nulla osta dall'Ufficio Scolastico della Liguria, da Lei diretto, per poter rientrare nella regione di residenza, il Lazio. La necessità deriva dall'aggravamento delle condizioni di salute psicofisica del coniuge convivente, Antonini Carlo, beneficiario della certificazione di disabile grave ai sensi della Legge 104/1992 art.3 c.3, allegata alla presente, che attestano la sua situazione di disagio psichico, sul quale, la mia assenza, ha avuto un effetto amplificante.*

*La mia situazione mi costringe a richiedere la mobilità interregionale per casi eccezionali e rientrare al più presto presso la mia residenza dove convivo con il coniuge. L'urgenza della richiesta deroga il vincolo triennale previsto dal bando di concorso per Dirigenti Scolastici del 2017 in quanto non può, detto vincolo, porsi in contrasto con una norma prima di carattere imperativo, di rilievo costituzionale, pertanto di carattere inderogabile.*

*Il permanere di una situazione di assenza dal nucleo familiare rischia di compromettere in modo irreversibile la delicata situazione del coniuge e sarebbe causa di conseguenze gravi.*

*Confido che Ella tenga nella debita considerazione la mia domanda e comprenda quale stato d'animo induce tale situazione.” (doc. n. 14).*

5. In ragione di tale complessa situazione familiare, la Dirigente ha quindi correttamente richiesto il trasferimento presso alcune Istituzioni scolastiche della Regione Lazio, in particolare nella Provincia di Roma che, per dislocazione e distanza rispetto al domicilio dell'assistito, gli consentirebbero di prestare assistenza al marito disabile.

6. Nonostante le chiare circostanze, certamente meritevoli di scrupolosa attenzione, l'Amministrazione Scolastica (USR Lazio), ha respinto l'istanza di trasferimento del dirigente, non mettendo in esecuzione il NULLA OSTA, concesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (doc.9) senza fornire alcuna concreta e valida motivazione a riguardo.

7. L'Amministrazione resistente era infatti tenuta a disporre il trasferimento non solo in diretta applicazione dei ben noti precetti contenuti nella legge 104/1992.

8. La distanza tra comune di residenza del disabile (Roma) da assistere e sede scolastica assegnata (Levanto - SP) supera i 450 Km, e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare a Roma nel corso della settimana.

9. In ogni caso, non sussistono né sono dimostrabili nel caso di specie ragioni oggettive contrarie a quelle della Prof.ssa QUINZI che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. ad assegnare la ricorrente presso sede scolastica di Levanto o in una sede più vicina, anche a Roma e, dunque, recessivo l'interesse di quest'ultima alla tutela del disabile al quale prestare assistenza.

Né può validamente giustificare la scelta dell'amministrazione convenuta, l'assunto per cui il diritto della ricorrente sarebbe stato sacrificato sull'altare della meritocrazia perché così non è affatto: come verrà meglio spiegato in diritto, l'elemento della casualità è entrato in maniera preponderante nella determinazione e definizione delle assegnazioni dei neo-dirigenti scolastici ai ruoli regionali, come dimostra anche il fatto stesso che molti candidati con minor punteggio della ricorrente hanno comunque ottenuto l'assegnazione alla propria regione di provenienza ed una volta superato agevolmente tale ostacolo hanno poi potuto far valere appieno anche il diritto di precedenza ex lege 104/1992 al fine di ottenere incarico presso istituto scolastico vicino.

In mancanza di un provvedimento di accoglimento delle sue ragioni e tenuto conto del tempo necessario per gli spostamenti, verrebbe peraltro seriamente compromesso anche il diritto della ricorrente alla piena fruizione e valorizzazione dei 3 giorni di permessi al mese per handicap, previsti sempre dalla legge 104/'92, di cui ella già beneficia dal 2018. Per tutti e ciascuno dei suddetti motivi la sistemazione riservata alla ricorrente pregiudica irrimediabilmente e sine die la possibilità per quest'ultima di assistere il marito affetto da handicap grave in qualità di referente unico.

10. Pertanto la Prof.ssa QUINZI deve essere assegnata presso una sede vacante e disponibile libera in Lazio vicina al luogo (Roma) dove è domiciliato il marito con disabilità grave (doc n. 19), bisognoso di assistenza, la ricorrente è costretta ad adire in via d'urgenza codesto Tribunale per le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo “Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Il presente ricorso ha per oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A parere del **Consiglio di Stato**<sup>1</sup>, invero, *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque,*

<sup>1</sup> Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015.

una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU.** <sup>2</sup>, secondo cui: “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

D'altronde per consolidata e autorevole giurisprudenza la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse (v. ex multis Cassazione civile sez. un., 28/05/2012, n.8410; Cassazione civile sez. un., 23/09/2013, n.21671; Cassazione civile sez. un., 06/05/2013, n.10404).

Pertanto la Giurisdizione del Giudice del Lavoro è confermata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n 12221/2006 (in una causa relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), che ha infatti stabilito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”.

---

<sup>2</sup> Corte di cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014.

Il Tribunale di Foggia, sez. lavoro, Giudice Dott. Ivano Caputo, in data 17.10.2019, con decreto n. 38286/2019, in merito alla Giurisdizione, a stabilito che: “... Invero, l’art. 63, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 devolve al **giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro**, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, **incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali**”, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi predisposti”.

Dall’altra parte, la giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi dell’art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, restano devolute alla giurisdizione al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Giova poi rammentare che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da individuarsi con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, e che nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione che costituiscono solamente atti predisposti (Cass. Sez. Un. N. 13169 del 2016, Cass. Sez. Un. N. 3677 del 2009; Cass. sez. Un. N. 11712 del 2016).

Nel caso di specie, la ricorrente ha inteso chiaramente fare valere il proprio diritto soggettivo presso una sede più vicina al domicilio della persona da assistere.

In data 4.11.2019, il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Francesca Sicari, con Ordinanza di accoglimento totale n. 18661/2019, in merito alla Giurisdizione, ha stabilito che:

“La Suprema Corte di Cassazione a S.U., nella sentenza n 12221/2006 (decidendo su una controversia relativa all’annullamento dell’esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), ha ribadito che la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l’approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”.

Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell’assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio, sin dall’assegnazione ai ruoli regionali.

*Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo".*

In conformità anche il **Tribunale di Varese, II<sup>a</sup> Sez. Civile, Giudice dott.ssa Giorgiana Manzo, in data 28.02.2020, con decreto n. 374/2020**, in merito alla **Giurisdizione** ha così affermato: *"Ritiene questo Giudicante che nella fattispecie in esame debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro"*.

*Sul punto, si condivide l'orientamento espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, nell'Ordinanza n. 19727 del 17.11.2019 – est. Olisterno – che in questa sede si richiama anche ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp att. cpc: "E' pacifico che il corso-concorso nazionale, per titoli ed esame, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (...) cui l'odierno ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria procedura concorsuale per l'assunzione riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001.*

*La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale.*

*La Suprema Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 12221/2006 ... ha ribadito che la procedura concorsuale "iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria".*

Il **Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, in data 9.6.2020, con l'Ordinanza di accoglimento totale n. 1188/2020, emessa dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Ardoino, sulla Giurisdizione ha affermato che è del Giudice Ordinario**, richiamando: *"Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione., con la sentenza n 12221/2006 (in una causa relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside), hanno infatti stabilito che la procedura concorsuale "iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria".*

In data 08.10.2020, il **Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, ha emesso Ordinanza di accoglimento totale n. 2347/2020**, dove si è espresso anche **sulla Giurisdizione**, così statuendo che: *"Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice*



*ordinario, contestata dall'Amministrazione resistente nella memoria difensiva, vertendo l'odierna controversia non già su questione afferente la procedura concorsuale, ma su un atto gestionale del rapporto di lavoro già instaurato: è, infatti, incontroverso che l'odierna reclamante sia stata assunta nei ruoli della dirigenza con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 1.9.2020. Ciò di cui si discute è, esclusivamente, il riconoscimento del diritto alla mobilità vantato dalla ricorrente, questione che non involge, evidentemente, atti di macro-organizzazione, come prospettato dall'Amministrazione".*

Ancora sulla Giurisdizione, si è espresso con una recentissima Sentenza il Tribunale di Milano (confermata dalla Corte d'appello di Milano con sent. n. 916/2021 del 16.06.2021 – doc. n. 11), Sez. Lavoro, Giudice dott. Luigi Pazienza con Sentenza (sent. 2275/2020), dell'1.12.2020 doc. n.10, cambiando orientamento in merito, ha stabilito che: **In via preliminare va disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.** Non sussistono dubbi sulla circostanza che il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito sulla base del Regolamento approvato con D.M. 3.08.2017 n. 138, con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, al quale la ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori con posizione n. 2219, integri una vera e propria “procedura concorsuale per l'assunzione” riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, c. 4, d.lgs. n 165/2001. La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale. **La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza a sezioni unite n 12221/2006**, nel decidere una controversia relativa all'annullamento dell'esclusione dalla graduatoria per la nomina a posti di preside, ha ribadito che la procedura concorsuale **“iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria”**. Nel caso che ci occupa parte ricorrente non impugna la graduatoria di merito finale, ma si duole delle modalità di gestione poste in essere dal Ministero resistente con riferimento alla fase successiva dell'assunzione, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento della precedenza ex art 33 L 104/92 nella scelta della prima sede di servizio sin dall'assegnazione ai ruoli regionali.

Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo. Non ha pregio giuridico la tesi del Ministero resistente secondo cui la contestazione operata dalla ricorrente della interpretazione adottata da una previsione del bando comporti la necessità di una

*impugnazione dello stesso innanzi al giudice amministrativo. In disparte la considerazione che ai fini della giurisdizione non è sufficiente una richiesta di disapplicazione di uno specifico atto amministrativo, in quanto occorre sempre valutare la posizione giuridica soggettiva reclamata dal ricorrente ( e nel caso che ci occupa non sussistono dubbi sulla consistenza di diritto soggettivo perfetto del beneficio richiesto), occorre altresì sottolineare che il bando di una procedura concorsuale contiene una serie di disposizioni normative riguardanti anche la fase successiva alla approvazione della graduatoria”.*

## SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell’odierna ricorrente, a causa del mancato riconoscimento dell’invocata precedenza, è l’I.C. di Levanto (SP).

**L’articolo 413 comma 5 c.p.c.**, individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172 doc. n. 20)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l’istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di La Spezia, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando la ricorrente ha prestato servizio presso il presso l’I.C. di Levanto (SP), il cui circondario ricade sotto l’egida della competenza territoriale del Tribunale di La Spezia.**

## SUL FUMUS BONI IURIS

La giurisprudenza di primo grado si è già espressa favorevolmente in fattispecie del tutto analoghe a quella di interesse dell’odierno ricorrente; si rammentano le recentissime ordinanze cautelari del **Tribunale di Cuneo**, del 22.10.2020, pronunciata in sede di reclamo

a conferma dell'ordinanza del 06.08.2020, del **Tribunale di Verbania** del 17.09.2020, del **Tribunale di Trani** del 10.09.2020 <sup>3</sup> ciò non solo conferma il buon diritto oggi azionato, ma anche la gravità della condotta di controparte del tutto insensibile ad adeguarsi agli stimoli che giungono dalla giurisprudenza specializzata.

Il diniego al trasferimento della ricorrente si scontra con i principi costituzionali in tema di tutela della Salute e del Lavoro, con le norme nazionali dettate dalla legge-quadro n. 104/92 a tutela dei soggetti disabili, e da quelle comunitarie sullo stesso argomento; esso stride anche in quanto contrasta con la normativa dettata per lo specifico settore scolastico contenuta nel D.lgs. 297/1994, oltre che per la violazione delle norme pattizie in tema di mobilità del personale dirigenziale. (Trib. SONDRIO decreto del 17.09.2021 – doc. 13)

Infine, l'intera condotta contrasta palesemente con le prescrizioni contenute nel TU della Scuola, ove dispongono chiaramente che le nuove immissioni in ruolo di personale docente e direttivo debbano avvenire sui posti disponibili all'esito delle operazioni di mobilità (come confermato anche dai numerosi pronunciamenti del GA).

Per tutti i suddetti motivi, parte ricorrente ha certamente diritto ad essere immediatamente trasferita nella sede vacante quanto più vicina al domicilio del fratello assistito.

Di seguito si procederà ad argomentare più approfonditamente tutti i citati aspetti di illegittimità della contestata condotta datoriale.

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 4 COMMA 1, 32, 38 E 97 COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 6 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (TUE) E DELL'ART. 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, DEGLI ARTT. 21 E 33 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 104/1992, DELL'ART. 601 DEL D.LGS. N. 297/1994.**

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, anche con riferimento al personale docente, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le

---

<sup>3</sup> v., ex multis, Tribunale Latina, sezione lavoro, ord. caut. n. 2678/2019, Tribunale Milano, sezione lavoro, ord. caut. n. 1188/2018 e n. 7094, Tribunale Pavia, sezione lavoro, ord. caut. n. 1064/2016;

precedenze di cui alla Legge 104/92 **devono trovare soddisfazione**: in particolare, la copertura normativa per il personale scolastico tutto si rintraccia nell'art.601 T.U. 297/94, rubricato "Tutela dei soggetti portatori di handicap" che così recita:

*<< 1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano **al personale di cui al presente testo unico**. 2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo **e in sede di mobilità**>>.*

La giurisprudenza in materia di protezione del disabile appare alquanto chiara:

*"...Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale **sono nulle nella parte in cui** – in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - **non danno precedenza assoluta, neitrasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...**" (Tribunale di Cremona, 1.08.2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983).*

*"...E' nulla, per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contrattocollettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l'art. 21 L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede (Tribunale di Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p. 307, nota di Bartolini).*

Le disposizioni di cui alla L.104/92 pongono quindi "un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa".

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale **(articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.)**.

E l'immanenza al sistema della disposizione in questione è scolpita – spiace ripeterlo – nell'art.601 del T.U. 297/94, che estende i principi protettivi di cui alla L.104/92 (anche per assistenza) al personale scolastico tutto ed anche per la mobilità.

Così, proprio nel senso che la precedenza operi a prescindere dalle fasi scandite dalla contrattazione, purché esista la disponibilità del posto, si vedano:

*“...La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia (Consiglio di Stato, sez. VI, 12.01.2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101).*

*“...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse...” (T.A.R. Calabria, Reggio di Calabria, 10.03.1999, n. 311, in Trib. Amm.vo Regionale, 1999, I, p. 2220).*

*“...La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei trasferimenti intercomunali...” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6.07.1994, n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760)<sup>4</sup>. Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi con doverosa pari dignità fra titolarità in capo a sé ed assistenza a prossimi congiunti, quale referente unico all'assistenza: il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che la L.104/92 è diretta a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisca una norma imperativa da attuare senza possibilità di deroga da parte di fonti secondarie. Non mancano gli arresti giurisprudenziali dedicati alla specifica disciplina della mobilità dei dirigenti scolastici: cfr. recente Tribunale lavoro Collegio Messina n. cronol. 9854/2020 del 29/05/2020 proprio con riferimento alla necessità di preferire la movimentazione assistita da*

---

<sup>4</sup> A tal proposito è stato infatti affermato che "l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografiche del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).

precedenza ex L.104/92 rispetto alle nuove assunzioni, cfr. ancora Tribunale Lavoro Foggia Sentenza n. 4480/2019; Sent. Tribunale lavoro Castrovillari Ord. 7.II.2017; con riferimento alla prevalenza della L.104/92 sui vincoli di permanenza territoriale Trib. Lav. Venezia Sent.506/2019. Ancora: “...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; **tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale inservizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi** (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573)<sup>5</sup>.

**LA CONDOTTA DELLA P.A. SI DIMOSTRA CONTRARIA ANCHE E SOPRATTUTTO AI PRECETTI DELLA DISCIPLINA GENERALE DI CUI ALLA LEGGE 104/92.**

La recente Ordinanza n. 6150/2019 della Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento della precedente giurisprudenza, secondo cui la disposizione normativa di cui all'art. 33, comma 5, della Legge 104/92 deve essere interpretata nel senso che il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap sia esercitabile anche in costanza di rapporto di lavoro e non soltanto al momento dell'assunzione, evidenziando la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Orbene, assodato quindi che la ricorrente era in diritto di invocare l'applicazione della norma in oggetto, di contro l'amministrazione non aveva la possibilità di invocare valide ragioni per esimersi dall'obbligo in questione.

La clausola generale contenuta nella Legge Quadro infatti comporta che il diritto del disabile assistito possa essere legittimamente precluso solo mediante principi e

<sup>5</sup> Vedi anche Tribunale Roma, Ordinanze 14/9/2017, Tribunale Brindisi, Ordinanza del 20/9/2017 e, leggermente più risalenti Tribunale Benevento, Ordinanza del 7/7/2015, Tribunale S. Maria C.V. Sentenza 2299/2010, Tribunale Frosinone Ordinanza del 17/12/2015; Tribunale Messina Ord. 62/2017; Ord. Coll. Lodi Ord. 1833/2017; Tribunale Siracusa Ord. 3176/2018 del 12/03/2018 e Ord. 3181/2018 del 12/03/2018).

disposizioni che siano volti alla tutela di rilevanti interessi collettivi, e solo qualora sia dimostrata l'impossibilità di espletare l'attività lavorativa in determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Come innanzi detto, le posizioni espresse dal Giudice delle Leggi hanno ispirato anche l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, e giustifica il recesso del diritto stesso solo ove questo risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro. In tali casi di incompatibilità - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe infatti determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).

Orbene, in ordine alle esigenze organizzative che impedirebbero il trasferimento, v'è subito da dirsi che nel caso di specie non sussistono affatto.

In primo luogo, infatti, come si evince sin dalla prima sentenza del Consiglio di Stato (Adun. Sez. III, 17 ottobre 2000, n. 1623) a riguardo, l'esigenza organizzativa della p.a. è un'esigenza di rango subordinato rispetto a quella rappresentata dalla legge n. 104/92, pertanto a nulla varrebbe invocare una mera ed astratta potestà amministrativa per limitare i diritti del soggetto disabile e del lavoratore che lo assiste.

La Legge Quadro parla infatti, affermano i Giudici di Palazzo Spada, "trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale ed ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti... La disciplina in esame trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro, e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento.

Infatti, la disciplina della materia in questione risponde ALL'ESIGENZA DI UN ORDINATO ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, che È ESIGENZA DI RANGO SOTTORDINATO rispetto alla necessità di ripristinare, per quanto possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale, come sopra accennato, di tale finalità. Tale assetto di valori, nella gerarchia dettata dai principi della Carta costituzionale, trova d'altronde conferma nelle deroghe a favore degli invalidi previste in

materia di assunzioni e di avviamento al lavoro, nonché relativamente alle provvidenze economiche e sociali dettate a favore dei predetti soggetti.”.

Su tale specifico punto si è espressa, anche di recente, la Magistratura del Lavoro.

Segnatamente il **Tribunale di Latina**, con ordinanza del 5.3.2019 ha efficacemente osservato come *“se non dovesse riconoscersi la suddetta prevalenza e quindi – al contrario – ritenersi l’automatica prevalenza della norma che prevede il divieto di trasferimento prima della scadenza dell’incarico triennale, si giungerebbe a privare – di fatto e nel concreto – il disabile della tutela effettiva il cui interesse è invece preminente oltre che esclusivo rispetto a quello dell’amministrazione e del richiedente”*.

L'interesse contrapposto a quello dell'amministrazione non è quello del lavoratore ma è il diritto alla salute del disabile, il che rafforza indubbiamente l'esigenza di tutela e protezione che deve guidare l'interprete nell'applicazione concreta della norma predetta, e dimostra la chiara lesione nel caso di specie dei principi contenuti agli artt. 32 e 38 Cost. La citata sentenza della S.C. (6150/2019) così continua: *“ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l’art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 41 Cost.; 30. tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte...”*.

In conclusione quindi, si evince dalle suesposte argomentazioni che l'esercizio del diritto in esame non può essere soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro (come invece accaduto nel caso di specie!) effettuata in base a generiche esigenze di organizzazione aziendale, ma può cedere il passo soltanto a fronte della prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte; l'onere probatorio di tali circostanze incombe sul datore di lavoro<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> V., ex multis, Tribunale di Roma, ordinanza 28 febbraio 2017: *“Nel caso in cui il dipendente titolare dei benefici previsti dall’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, per l’assistenza al familiare convivente disabile grave, chieda di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, il datore di lavoro ha l’onere di provare che nella sede (o nelle sedi) dove il trasferimento è stato*



Con parole più chiare, **SI PUÒ RITENERE PRECLUSO IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO SOLO IN DIFETTO DELLA VACANZA IN ORGANICO E DELLA MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL POSTO RIVENDICATO** (il cui onere di allegazione e di prova è invero a carico di controparte - v. Cass. 3896/2009).

Nel caso di specie, non v'è alcuna concreta esigenza tecnica, organizzativa e produttiva che determinerebbe l'impossibilità per l'istante di assegnazione ad una sede più vicina al domicilio del parente disabile che assiste; in altre parole **NON PUÒ AFFERMARSI CHE NON VI ERA (e non v'è ANCORA OGGI), VACANZA IN ORGANICO, NÉ MATERIALE DISPONIBILITÀ DEL POSTO** come è stato ampiamente dimostrato (doc. n. 15 – Elenco reggenze nel Lazio).

La documentazione versata in atti documenta come **VI ERA LA POSSIBILITÀ ED IL DIRITTO DI SODDISFARE LA RICHIESTA DELLA DIRIGENTE SU TUTTI I POSTI RICHIESTI**: come detto si tratta di posti assegnati a personale già assunto, ma privo di analoghe priorità, o addirittura di posti sottratti alle necessità della ricorrente e coperti mediante nuove immissioni in ruolo, od ancora **finanche posti rimasti vacanti ed assegnati in reggenza**.

Come osservato dall'ordinanza del **TRIBUNALE DI TRANI** ordinanza del 10.09.2020 (nel solco di **Tribunale Roma** 04.09.2019, e **Tribunale Pistoia** 24.10.2019), si deve escludere che l'assegnazione alla sede più vicina al domicilio del disabile sia “vincolata, oltre che alla vacanza del posto, anche dalla sua disponibilità, ossia sia soggetta alla volontà datoriale di coprire quel posto. Tale duplice condizione è infatti prevista dall'art. 42 bis del D.lgs. 151/01 in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti, ma non dall'invocato articolo 33, comma 5, della legge n. 104/92 che contiene solo il riferimento al limite di cui all'inciso “ove possibile””, da interpretarsi nei termini di possibilità concreta ad effettuare il trasferimento.

oooOOOooo

---

*richiesto non sia possibile collocare il lavoratore, dovendo dimostrare l'impossibilità dell'adibizione del prestatore a mansioni riconducibili a livello e categoria di appartenenza, tendendo conto del riformato art. 2103 c.c. che non richiede più il rispetto del principio di equivalenza e del mantenimento del bagaglio professionale acquisito dal lavoratore”; v. anche Tribunale di Roma, ordinanza 5 maggio 2017, n. 8853 – Pres. Leone, Rel. Emili: “Il diritto ad essere trasferiti nella sede più vicina al domicilio della persona che ha bisogno di assistenza deve essere riconosciuto ogni qualvolta il datore di lavoro non dimostri in giudizio l'impossibilità di ottemperare a tale richiesta in base a oggettive ragioni ostative al trasferimento”;*

D'altronde, lo si rammenta, **l'Ufficio Regionale non ha neppure esaminato l'istanza del ricorrente**, applicando ciecamente – e finanche contrariamente alle indicazioni ministeriali – un vincolo di permanenza sulla sede di servizio che a mente di controparte (in realtà solo dell'Ufficio periferico e non degli Uffici centrali) sarebbe contenuta nel bando del concorso vinto dal ricorrente, ovvero in una fonte di diritto di rango enormemente inferiore rispetto alla legge 104/1992.

Come già più volte ripetuto anche nel corso del presente atto, una disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario della Legge 104/92 che impone "ove possibile" il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio della persona da assistere, ponendo come unico limite l'impossibilità derivante da esigenze economiche e organizzative, che nel caso di specie non sono state neppure richiamate dall'amministrazione del Liguria.

Se così non fosse, e quindi si escludesse la possibilità del dirigente neoimpresso in ruolo di potersi avvicinare al domicilio della persona che assiste, si violano innanzitutto i fondamentali diritti costituzionali, ed in particolare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma 2, Cost., in quanto, per dirla con il **Tribunale di Torino**, si creerebbe una clamorosa *“discriminazione ai danni dei disabili in quanto (si) nega ... al disabile quel doveroso trattamento preferenziale idoneo a consentirgli di beneficiare delle stesse opportunità di cui beneficiano le persone che non sono portatrici di handicap”*. (v. **Tribunale Torino**, Sez. lav. 9.06.2017, n. 1248. V. anche **Tar Liguria**, sentenza n. 7104 del 3.06.2019).

La ratio della norma contenuta nella Legge Quadro nazionale è, come detto, quella di garantire in concreto la tutela del portatore di handicap. Siffatta tutela è altresì riconosciuta prioritaria anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che — proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adottata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 — all'art. 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”*.

La giurisprudenza nazionale pronunciata sul tema ha già affermato che, alla luce della Carta citata, cui l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati ed alla quale anche in precedenza è stato riconosciuto carattere espressivo di principi

comuni agli ordinamenti europei <sup>7</sup> avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo<sup>8</sup>, deve ritenersi affetto da nullità il bando di concorso ove limita la tutela per i disabili nell'assegnazione della sede, solo dopo il superamento del vincolo triennale di permanenza.

In altro caso analogo, anche la Corte d'Appello di Sassari (Sentenza n. 43/2015) ha rilevato la natura imperativa della norma con la conseguente declaratoria di nullità delle disposizioni del contratto collettivo non compatibili.<sup>9</sup>

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili ed alle famiglie di appartenenza, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.)<sup>10</sup>.

oooOOOooo

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 21 e dell'art. 33, 5° co. l. 104/1992, la natura di norma imperativa di tali disposizioni è comunque evincibile dalla *ratio legis* di esse e dalla loro collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la

---

<sup>7</sup> Corte Cost. sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n. 394 del 2006;

<sup>8</sup> Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008, in tal senso Cass. n. 15873/2012;

<sup>9</sup> Sempre in tema di mobilità del personale della scuola:

"...La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);

<sup>10</sup> Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945 per l'art.33 ma a fortiori vale per l'art. 21 "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".

realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle

minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992).

Detta norma, unitamente all'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti, a maggior ragione laddove il bando di concorso nel caso a mano (all'art. 15 comma 5) non si pone neppure in aperto contrasto con esse, ma semplicemente non indica tra le deroghe all'obbligo di permanenza la sussistenza di una situazione di disabilità personale o parentale, circostanza indicata in via generale (ed inderogabile) da una norma di legge superiore.

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della **Corte Costituzionale** in subjecta materia, dei diritti che l'art. 21 e l'art. 33, 5° co. l. 104/1992 sono diretti a tutelare, rende evidente che le norme in questione costituiscono norme imperative, la cui violazione da parte di disposizioni di rango inferiore (come il bando di concorso) comporta la nullità di queste ultime e la loro conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario.

Da quanto esposto, richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, nella pronuncia citata ad inizio di questo capitolo, emerge che l'esigenza dell'organizzazione e della conseguente discrezionalità amministrativa, non può far venir meno le condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap atteso che, diversamente opinando, il diritto dei predetti verrebbe eliminato da una mera affermazione di principio.

Le disposizioni di cui alla L.104/92 pongono quindi "un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa".

Venendo poi alla seconda norma applicabile al caso di specie, ovvero quella contenuta nel citato art. 601 del D.LGS. N. 297/1994, si osserva subito che mentre, come visto, la portata della tutela della Legge 104 è subordinata dall'inciso "ove possibile", la disposizione del TU Scuola non richiede tale requisito.

In ogni caso, il differente grado di tutela tra le due fondamentali norme di legge non rileva particolarmente ai fini della definizione della presente controversia, in quanto come sopra dimostrato nel luogo di domicilio del soggetto assistito dal ricorrente (o comunque nei comuni viciniori) vi erano, e vi sono ancor oggi, numerosi posti attribuibili.

È tuttavia rilevante osservare che l'applicazione di tale precetto consente al lavoratore di scegliere, con precedenza, la sede ove essere trasferito.

Sul differente grado di tutela si è efficacemente espresso il Tribunale di Genova: "In tema di trasferimento, nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla l. n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 D.lg. n. 297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la PA: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost." (**Tribunale di Genova, ordinanza collegiale 19.12.2016** ").

In particolare, la giurisprudenza richiamata ha rilevato che "nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla legge 104/92, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 d.lgs. 297/94.

Tale disposizione stabilisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 <si applicano al personale di cui al presente testo unico> e che tali norme <comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.

Quest'ultima disposizione (art. 601) non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale, sicché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

Ora, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/1992<sup>12</sup>, accorda al "lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio

---

<sup>11</sup> Vedi anche Tribunale di Genova, ordinanza 20.09.2016 e sentenza 226/2017 del 14.03.2017;

<sup>12</sup> A fortiori il ragionamento vale per l'ipotesi di cui all'art.21 della L.104/92.

della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sul punto, ritiene il Collegio, che non colgano nel segno le obiezioni di contraddittorietà dell’ordinanza impugnata sollevata dalla difesa erariale.

Infatti, se è vero che l’art. 601 rinvia all’art. 33 e quindi anche alla locuzione <ove possibile>, locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell’Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l’art. 601 nel secondo comma specifica che <le predette norme (cioè gli articoli 21 e 33: ndr) comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.

Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l’art. 601 non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA.

Perde quindi consistenza anche la seconda contraddittorietà dell’ordinanza impugnata indicata dalla difesa erariale perché l’art. 601 non incide su valori di rango costituzionale non valutati dal GM (segnatamente quelli espressi dall’art. 97 Cost. relativi al buon andamento della PA) ma si limita a rinforzare, dando concreta attuazione, a principi espressi dall’art. 38 Costituzione e da fonti sovranazionali.

Il che vuole dire, in altri termini, che la “precedenza” nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell’esclusivo perimetro dell’art. 38 Cost. Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni oggetto di censura da parte del MIUR, non può non rilevarsi la nullità dell’art. 13 del CCNI, così come già evidenziata nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al coniuge che assiste un figlio affetto da handicap grave (accordandola invece alla persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al coniuge del figlio disabile, criterio che come ben rilevato condivisibilmente dal GM è anche slegato da qualunque esigenza organizzativa della PA).”).

Infine, ci sia concessa un'ultima osservazione che mette maggiormente in evidenza la contraddittorietà ed illogicità delle determinazioni di controparte.

L'atteggiamento ostile dell'Ufficio regionale non può dirsi neppure giustificato dalla finalità concreta di garantire il buon andamento del servizio educativo di istruzione e formazione in favore della collettività, atteso che chi è destinatario dei benefici diritti garantiti dalla Legge Quadro in parola vive una situazione talmente insostenibile che, in mancanza di un definitivo trasferimento, sarà costretta, ad usufruire del congedo di cui al d.lgs. 151/2001, con la conseguenza di lasciare comunque la scuola priva di titolare. Dunque, il risultato finale del cattivo agire dell'Ufficio regionale è la palese lesione dei diritti del marito disabile, e quindi, tra le altre, la violazione degli artt. 29, 32 e 38 Cost, dei diritti del dirigente obbligato a non lavorare, e quindi, tra le altre, la violazione dell'art. 4, comma 1, Cost., e quello della comunità scolastica che non potrà beneficiare della continua presenza del dirigente scolastico, e quindi finanche dell'art. 97, comma 2, Cost.

**VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3, PUNTI A) E C) DEL CCNL AREA V DEL 2010 - SUL MECCANISMO DI TUTELA DELLA POSIZIONE DEL RICORRENTE DI CUI ALL'ART. 3 DEL CCNI AREA V DEL 5.6.2012**

La condotta di parte avversa è in contrasto anche con le disposizioni contenute nella normativa pattizia dettata in tema di dirigenza scolastica.

Infatti, l'art. 9 comma 3 del CCNI Area V del 2010, dispone che *“il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: ... c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”*.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza [e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta]<sup>13</sup>, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro

<sup>13</sup> Inciso abrogato dall'art. 53 del CCNL Area dirigenziale "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 dell'8 luglio 2019;

*il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.”*

Come chiaramente indicato nel punto sub c) sopra trascritto, si deve subito notare che la contrattazione ha limitato in via generale la mobilità interregionale del personale in scadenza di incarico al rispetto del limite del 30% dei posti vacanti e disponibili, e che quindi tale limitazione non può valere nei casi straordinari di mutamento di incarico, tra i quali vi sono ovviamente quelli del personale destinatario dei benefici della legge 104/1992.

Infatti, il contratto nazionale ha correttamente lasciato un ampio margine per consentire al personale il mutamento di incarico in tutte quelle situazioni peculiari e meritevoli di particolare tutela, quali quelle che attengono i diritti dei disabili, in piena conformità con i precetti della Legge Quadro in parola.

In buona sostanza, in generale il personale alla scadenza dell'incarico può domandare di essere trasferito in altra regione, e la sua domanda è soggetta al rispetto del limite del 30% dei posti disponibili, invece, nei casi in cui l'incarico non sia scaduto, la diversa domanda di “mutamento di incarico” può essere accolta in presenza di rilevanti motivazioni – qual è certamente quella che si riferisce all'art. 33 della Legge 104/92 – e per tale ragione non è soggetta al suddetto limite del 30% (che infatti si riferisce alle diverse ipotesi di scadenza di incarico).

Infine, in ogni caso, ad ulteriore dimostrazione della concreta possibilità dell'amministrazione di accogliere la domanda di parte ricorrente, è opportuno precisare che questi avrebbe potuto essere assegnato anche in esubero in una delle sedi disponibili anche se non vacanti, o in una delle altre numerose sedi sottodimensionate, ai sensi dell'art. 3 del CCNI Area V del 5.6.2012 il quale disciplina proprio le eccezionali ipotesi di esubero, ovvero quei casi in cui le sedi conferibili siano inferiori al numero dei Dirigenti scolastici in servizio nella regione.

In tal caso la norma espressamente afferma che, tra le sedi disponibili assegnabili concorrono anche le sedi assegnate con incarico nominale ad altro Dirigente scolastico distaccato e utilizzato e le sedi comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Se anche tali sedi non sono sufficienti ad assorbire la situazione di esubero, il personale può essere assegnato anche sulle sedi sottodimensionate, in base alle preferenze espresse dal Dirigente, o la sede vicinior, o, in subordine, alla residenza del Dirigente.



In ogni caso, l'**attribuzione in reggenza di una sede "normodimensionata"** è peraltro del **tutto contraria alle norme di legge** (ed ai principi di buona amministrazione), e tali sedi avrebbero potuto concorrere a soddisfare le speciali e motivate esigenze di mobilità del personale dirigente.

Su una questione analoga si è già espresso il **Tribunale di Foggia**: *"Occorre altresì richiamare l'art. 19, comma 5, del D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, novellato dall'art. 4 comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011 – legge stabilità 2012 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011. Tale norma di legge precisa che: "Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiori a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani... non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. "Ciò posto, dalle regole sottese all'impianto organizzativo del MIUR nella materia che ci occupa, si evince che soltanto alle scuole sottodimensionate possano essere assegnati dirigenti in reggenza. ..."*.

<b>VIOLAZIONE DELL'ART. 470 COMMA 1, DEL D.LGS. 297/1994</b>
--

Le argomentazioni che precedono dimostrano il buon diritto dell'istante ad essere trasferita quanto più vicino possibile al domicilio del soggetto disabile cui presta assistenza.

In ogni caso, per scrupolo difensivo, si rileva che quand'anche controparte contestasse le suddette argomentazioni, ed in particolare ritenesse erroneamente (o strumentalmente) non disponibile alcun posto tra quelli già utilizzati nella mobilità, o tra quelli sottodimensionati, od ancora tra gli altri vacanti ad altro titolo, parte ricorrente potrebbe comunque essere assegnata su uno dei posti utilizzati per le immissioni in ruolo.

Infatti, la legittima pretesa di parte ricorrente di essere trasferita in una sede laziale, compatibile con le esigenze di assistenza del marito disabile non può trovare alcun ostacolo consistente nella riserva di posti da utilizzare per le nuove immissioni in ruolo (come peraltro ben precisato dalla sopra citata ordinanza del Tribunale di Trani fondata su altre considerazioni).

Difatti, l'art. 470 del D.lgs. 297/1994 (inserito nella Sezione III "Mobilità del personale direttivo e docente"), afferma che le immissioni in ruolo devono essere effettuate sui

posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Tale principio è stato affermato di recente anche dal Consiglio di Stato (v. ordinanza n. 3722 del 22.07.2019), il quale ha affermato che “...avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero LA PREFERENZA PER IL TRASFERIMENTO DI CHI SIA GIÀ IN RUOLO RISPETTO ALLA ASSEGNAZIONE DI SEDE PER LE NUOVE NOMINE”.

In ogni caso e più in generale, sul principio che le nuove assunzioni devono sempre essere subordinate all'accoglimento delle istanze di trasferimento ex legge 104, si richiamano i recenti arresti del **Tribunale di Milano**<sup>14</sup>. In tali pronunce il Tribunale, definendo un reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso d'urgenza, ha ribaltato la decisione reclamata, ha accolto le richieste del lavoratore ed ha osservato che, **rispetto alle esigenze ex l. 104/92 non è prevalente la copertura in via prioritaria da parte degli idonei di un concorso** in quanto, di converso, si finirebbe per svuotare completamente di contenuto e di efficacia concreta il disposto di cui all'art. 33.

Sicché, la domanda di trasferimento interregionale dell'istante deve essere premiata, in considerazione degli interessi sottesi inerenti al diritto di assistenza e cura del parente disabile, utilizzando tutti i posti di fatto utilizzabili, e quindi anche quelli indicati per le nuove immissioni in ruolo.

In altre parole, la clausola “ove possibile”, che, come visto è da interpretare in mero senso fattuale, sta a significare che se v'è un posto vacante tra tutte le istituzioni scolastiche regionali, questo va attribuito al soggetto beneficiario dei diritti ex legge 104/1992, e non può essere sottratto in favore di altri soggetti da immettere in ruolo.

## IN CONCLUSIONE

Nel caso di specie è dimostrato che, la ricorrente ha presentato tempestiva domanda per la mobilità interregionale ex art. 9 del CCNL Area V per essere trasferito dalla Regione Lazio in una sede del Comune di ROMA, Nulla Osta concesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, ma disapplicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO.

<sup>14</sup> Tribunale Milano, sezione lavoro ordinanza n. 30851/2018; v. anche Tribunale Milano, sezione lavoro, ordinanza n. 9366/2019;

La ricorrente è **“referente unico”** per l’assistenza al marito disabile in situazione di gravità con il quale convive. E’ bene precisare che è irrilevante che vi siano o meno altre persone della famiglia che potrebbero prestare assistenza al familiare disabile, ai fini dell’applicazione della normativa sul diritto al trasferimento di cui all’art. 33, comma 5 L. n. 104/92, come recentemente affermato dal **Tribunale di Roma**, con sentenza n. 2524 del 20/05/2020.

Le sedi richieste dal ricorrente sono state tutte ricoperte con decorrenza dal 01.09.2021: utilizzate per la mobilità, anche a personale privo di motivi di precedenza o concesse in reggenza.

Tanto dimostra che l’istanza di mobilità presentata da parte ricorrente ben poteva essere soddisfatta (e che dunque, richiamando il dettato del citato art. 33, il trasferimento del lavoratore era “possibile”).

La normativa pattizia consente: o il trasferimento di sede anche in costanza di incarico per salvaguardare le situazioni previste dalla legge 104/1992, o in *extrema ratio* è consentita l’assegnazione del Dirigente in esubero, anche su sede sottodimensionata o normodimensionata che altrimenti verrebbe ricoperta da altro personale “in reggenza”. Non può opporsi alla ricorrente l’indisponibilità dei posti riservati alle nuove immissioni in ruolo, poiché queste devono avvenire dopo i trasferimenti del personale di ruolo.

**Inoltre nella Legge di Bilancio del dicembre 2021 (doc. n.17), che rivede le regole per il dimensionamento scolastico che saranno operative anche per l’anno s. 2021/2022. Tale emendamento prevede una diminuzione del numero degli studenti da 600 a 500 nei casi ordinari e da 400 a 300 nei comuni montani e piccole isole. I nuovi parametri consentono alle scuole di avvalersi di DS e DSGA titolari, superando il fenomeno delle reggenze.**

In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra, in quanto soggetto che assiste il marito portatore di handicap grave, alla ricorrente va riconosciuto il diritto all’assegnazione in via prioritaria alla Regione LAZIO, in una delle sedi indicate, o nell’altra sede indicata dal Giudice, quanto più vicino possibile a quella di residenza del soggetto da assistere.

<b>SUL PERICULUM IN MORA</b>
------------------------------

Come dianzi evidenziato, la ricorrente è l’unico soggetto che presta assistenza al marito invalido civile al 100% e portatore di handicap ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92 (doc. nn. 12-16-18).

In ragione della condizione di soggetto disabile grave del marito, alla ricorrente lo stesso USR Liguria ha riconosciuto la possibilità di fruire dei permessi mensili di cui alla L.104/92 essendo l'unico soggetto in grado di prestare assistenza allo stesso.

La condizione di soggetto referente unico per l'assistenza del marito disabile grave, fa sì che la ricorrente rischia di subire danni gravissimi ed irreparabili dalla mancata possibilità di avvicinarsi al nucleo familiare con l'avvio del nuovo anno scolastico.

L'impossibilità per la ricorrente di essere trasferita nel LAZIO, esporrebbe quindi il congiunto disabile a conseguenze certamente gravissime sulle sue condizioni di vita e di salute, considerato che la ricorrente è l'unico soggetto che presta assistenza e l'unico in grado di farlo.

La frustrazione dei diritti di referente unico del coniuge portatore di handicap grave, comporta la perdita di una occasione sostanzialmente irripetibile di potersi definitivamente e non provvisoriamente ricongiungere al proprio nucleo familiare.

Consentire di ripristinare il diritto del ricorrente, illegittimamente penalizzato dalla mancata attribuzione di posti liberi, vacanti e disponibili, alla mobilità, comporterebbe sia per la ricorrente l'utilità di non dover subire gli effetti pregiudizievoli e duraturi nel tempo dell'illegittimo agire amministrativo, per tutta la durata della causa di merito, sia consentirebbe all'Amministrazione di non dover nominare terzi: viceversa, si assisterebbe ad un quadro fattuale che modificherebbe irreparabilmente l'assetto degli interessi in gioco, con l'incardinamento in capo a terzi soggetti, in atto non portatori d'altro che di una mera aspettativa, di posizioni, invece, di diritto soggettivo in relazione alle predette postazioni dirigenziali.

È quindi praticamente certo che i tempi ordinari di un giudizio comporterebbero irreparabilmente il quadro rappresentato e se, dunque, com'è noto, la tutela cautelare può essere concessa in presenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, dunque, può essere erogata ove la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come diritto soggettivo (*fumus boni iuris*) ed appaia minacciata – atteso il tempo necessario per il giudizio ordinario – da un pregiudizio imminente ed irreparabile (*periculum in mora*), ben può sostenersi che entrambi i requisiti risiedono nel caso di specie.

Anche sotto il profilo del *periculum in mora* sarebbe impensabile obbligare il dirigente a permanere nella sede ligure costringendola ad una sommaria organizzazione familiare che, lo si rammenta, coinvolge il soggetto disabile che si sottopone a costanti cure ed accertamenti, e le cui patologie sono in via di costante aggravamento.

La ricorrente quindi non è solo obbligato a prestare assistenza al marito per un senso di obbligo morale, ma è anche l'unico a poterlo fare.

Infine, non si può neppure ignorare di considerare che le continue trasferte sui mezzi pubblici a cui la ricorrente sarebbe obbligata in caso di permanenza in Liguria sono certamente da sconsigliare in questo periodo, atteso il pericolo di esposizione al contagio da Covid 19.

Ed anzi su tale circostanza dovrebbe convenire finanche la controparte che ha certamente interesse ad offrire un servizio pubblico quanto più sicuro possibile per i propri dipendenti, e per gli alunni e non certo ad usufruire di personale impossibilitato a mantenere atteggiamenti volti alla massima cautela sanitaria; tuttavia la continua esposizione ai rischi dovuti dalla trasferta vanificherebbero in gran parte le misure di sicurezza adottate dall'amministrazione.

<p style="text-align: center;"><b>SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA.</b></p>
---

Riguardo al *fumus boni juris* lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale riportata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

Ciò fermo e quanto invece al *Periculum in mora*, l'assegnazione del ricorrente presso la sede scolastica di Levanto risulta in ogni caso assolutamente controindicata e lesiva.

Si rimarca ancora una volta il fatto che, come documentato (doc. n.19), la ricorrente è convivente nonché referente unico del marito portatore di handicap grave, domiciliata a ROMA e che quindi l'assegnazione della Prof.ssa QUINZI a Levanto impedirebbe anche il più estremo pendolarismo, con conseguente impossibilità materiale per lui di continuare ad apprestare assistenza al familiare.

La distanza tra comune di residenza del disabile da assistere e sede scolastica assegnata supera infatti i **450 Km** e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare a Roma nel corso della settimana.

Se si considera poi che la ricorrente è coniugata, appare chiaro allora che ella non avrebbe neppure la possibilità di "compensare" adeguatamente le ore sottratte durante la settimana alla cura del marito con il tempo verosimilmente disponibile nel solo fine

settimana, con conseguente irrimediabile ed immotivato pregiudizio del diritto costituzionale del disabile **Sig. ANTONINI Carlo** all'assistenza in qualità di portatore di handicap grave.

Né d'altronde la ricorrente può validamente confidare in una soluzione fisiologica e celere della vicenda, ovverosia nel sistema della mobilità territoriale e dunque nella possibilità di un riavvicinamento a breve, *de plano*, mediante trasferimento futuro; come noto, infatti, ogni incarico dirigenziale (salvo il caso di decesso o revoca) ha una durata minima di tre anni (da tre a cinque), come chiaramente stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (art. 29 TUP e D.M. n. 138/2017).

Ciò fermo, il pregiudizio per la ricorrente, non potendosi far rivivere situazioni ormai definite o irrimediabilmente compromesse - quali si verrebbero a determinare a seguito dell'attuazione del provvedimento di assegnazione in quel di Levanto non è riparabile, in quanto neppure risarcibile per equivalente.

<b>ISTANZA PER PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE</b>
--

L'assoluta ristrettezza dei tempi che con assoluta probabilità non consentirebbero nemmeno la discussione in sede d'urgenza impone, al riguardo, di richiedere un provvedimento inaudita altera parte che disponga di "congelare" una sede dirigenziale disponibile in provincia di ROMA, come elencate dal ricorrente in domanda, sospendendone la disponibilità per il prossimo reclutamento manterrebbe la *res adhuc* integra per la celebrazione in contraddittorio fra le parti del giudizio (cfr. Trib. di SONDRIO decreto del 17.09.2021 – doc. n. 13).

In sostanza, in via d'assoluta urgenza il pregiudizio potrebbe utilmente essere già prevenuto, a monte.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 c.p.c. prevede che "...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

Il disagio creato alla ricorrente si rivela certamente pregiudizievole dei propri diritti in quanto direttamente discendente dal provvedimento illegittimo e difforme dalla

normativa prevista e sopra riportata.

Senza dimenticare, poi, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (**Sentenza n. 190 del 1985 e Sent. n. 253 del 20.06.1994**) “... che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del <principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione>; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...”.

L'orientamento della Cassazione si pone nel solco della definizione del *periculum* nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione *lato sensu* della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo il pericolo da “tardività”, consistente nella insoddisfazione dell'attrice protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto che è già di per sé incompatibile *in re ipsa* con i tempi dell'ordinario giudizio di merito.

oooOOOooo

Tanto premesso, la Prof.ssa QUINZI Sonia come sopra assistita e rappresentata, difesa e domiciliata,

### CHIEDE

all'Ill.mo **Tribunale di LA SPEZIA** adito in funzione di Giudice Unico del Lavoro perché, previa fissazione dell'udienza cautelare e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

*Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.:*

**ACCERTARE e DICHIARARE**, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nel diniego al trasferimento in una sede di servizio nella Regione LAZIO, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interregionale e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di ROMA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, oppure per il prossimo anno scolastico 2021/2022, a decorrere dal 01.09.2021.

Inoltre nella Legge di Bilancio del dicembre 2021, che rivede le regole per il dimensionamento scolastico che saranno operative anche per l'anno s. 2021/2022. Tale emendamento prevede una diminuzione del numero degli studenti da 600 a 500 nei casi ordinari e da 400 a 300 nei comuni montani e piccole isole. I nuovi parametri consentono alle scuole di avvalersi di DS e DSGA titolari, superando il fenomeno delle reggenze.

Per effetto, **DICHIARARE** il **DIRITTO** dell'istante ad essere assegnata in una sede di lavoro della Regione Lazio, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interregionale e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di ROMA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dei dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, oppure per il prossimo anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 01.09.2022.

Per l'ulteriore effetto, **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad **ADOTTARE** ogni provvedimento di legge atto ad **ASSEGNARE** la ricorrente in organico di una delle sedi di lavoro della Regione Lazio, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interregionale e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di ROMA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso



una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, oppure per il prossimo anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 01.09.2022.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

### NEL MERITO

Previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, connessi e/o conseguenti

**ACCERTARE e DICHIARARE** che la Prof.ssa QUINZI Sonia è referente unico che assiste il marito non ricoverato in istituti di cura e portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della PA ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della Famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.,

**ACCERTARE e DICHIARARE**, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consente nel diniego al trasferimento in una sede di servizio nella Regione Lazio, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interregionale e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di ROMA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, oppure per il prossimo anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 01.09.2022.

Per effetto, **DICHIARARE** il **DIRITTO** dell'istante ad essere assegnata in una sede di lavoro della Regione Lazio, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interregionale e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di ROMA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti scolastici nell'a.s. 2021/2022, oppure per il prossimo anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 01.09.2022.

Per l'ulteriore effetto, **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad **ADOTTARE** ogni provvedimento di legge atto ad **ASSEGNARE** la ricorrente in organico di una delle sedi di lavoro della Regione Lazio, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interregionale e comunque compatibile con le esigenze assistenziali suindicate, ovvero ancora presso altra sede scolastica sita nella provincia di ROMA, risultante priva di dirigente scolastico titolare ovvero infine presso una qualsivoglia sede scolastica tra quelle disponibili per il reclutamento dirigenti nell'a.s. 2021/2022, oppure per il prossimo anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 01.09.2022.

#### **IN SUBORDINE**

**ORDINARE**, all'Amministrazione scolastica convenuta, ove non sia possibile l'**IMMEDIATA ASSEGNAZIONE** del ricorrente, presso un Istituto libero o dato in reggenza a Roma e/o nella stessa Provincia di ROMA o, in subordine, presso altra sede scolastica sita nella regione Lazio, **ACCANTONARE**, per l'anno scolastico 2022/2023, con inizio dal 1.9.2022, un posto tra quelli che si renderanno liberi dal 1.9.2022, come da elenco (Cfr. doc. 15 – Elenco Reggenze).

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

<b>IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE</b>
-------------------------------------

Che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione di:

- ❖ tutte le determinazioni assunte dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio su cui è stato fondato il diniego al trasferimento del ricorrente.
- ❖ L'elenco di tutte le sedi disponibili, vacanti e non vacanti, nella Regione Lazio, prima e dopo la Mobilità finalizzata alla copertura dei posti per l'a.s. 2021/2022, ivi comprese quelle sedi coperte mediante "reggenze", nonché quelle per cui è prevista la copertura mediante nuovo reclutamento a far data dal prossimo anno

scolastico 2022/2023 e quelle coperte con nuove immissioni in ruolo per l'a.s. scolastico in corso, nonché tutte quelle accantonate a vario e diverso titolo.

- ❖ Tutta la documentazione del personale che ha ottenuto trasferimento interregionale nel Lazio valutata ai sensi dell'art. 9 del CCNI Area V del 2010.
- ❖ L'acquisizione del fascicolo personale del ricorrente.
- ❖ Disporre per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c..
- ❖ La documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso le sedi scolastiche della Provincia di ROMA e nella Regione Lazio, avvenuti nell'a.s. 2020/2021 e quelli che faranno domanda nell'anno 2022 per essere collocati in pensione dal 1.9.2022.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00 per la fase cautelare.

**SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

1. Decreto MIUR n. 138/2017;
2. Contratto di lavoro ed assegnazione all'I.C. Levanto;
3. CCNL Personale Dirigente Area V quadriennio 2006/2009;
4. CCNL Area Istruzione e Ricerca 8 luglio 2019;
5. Decreto del 14.08.2020 n. AOODPIT 998;
6. Graduatoria generale definitiva di merito rettificata del concorso per dirigenti scolastici;
7. Assunzione di servizio Prof.ssa QUINZI;
8. Domanda di mobilità Interregionale.
9. Nulla Osta emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

10. Trib. MILANO sent. 2275/2020;
11. Corte d'Appello di MILANO sent. n. 916/2021;
12. documentazione medica Sig. ANTONINI.
13. Trib. di SONDRIO decreto del 17.09.2021
14. Lettera motivazione richiesta mobilità interregionale.
15. Elenco reggenze Regione Lazio
16. domanda di invalidità civile Sig. ANTONINI.
17. LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 comma 978;
18. verbale riconoscimento 104/92 Sig. ANTONINI;
19. Stato di Famiglia;
20. Cass. 22.02.2010 n.417

LA SPEZIA, 16.09.2021

Avv. Benedetto RONCHI

Avv. Benedetto PAGLIONE

<p style="text-align: center;"><b>ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)</b></p>
---

I sottoscritti avv. Benedetto RONCHI del Foro di Trani e Avv. Benedetto PAGLIONE del foro di LUCERA, in qualità di Procuratori della **Prof.ssa QUINZI Sonia**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 bandito con D.D.G. MIUR n. 1259 del 23/11/2017 (GU n. 90 del 24.11.2017), che sono stati assegnati con domanda di mobilità presso sedi scolastiche della provincia di ROMA e della Regione Liguria a decorrere dall'anno

scolastico 2021/2022, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

#### FORMULANO ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

#### VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati a sedi scolastiche della provincia di ROMA e Regione Liguria a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati vincitori del concorso dirigenti scolastici 2017 assegnati con domanda di trasferimento presso sedi scolastiche della provincia di ROMA e della Regione Liguria a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

LA SPEZIA, 16.09.2021

Avv. Benedetto RONCHI      Avv. Benedetto PAGLIONE

#### MANDATO ALLE LITI – PROCURA

Io sottoscritta Prof.ssa QUINZI Sonia, nata a Roma il 21.07.1966, ivi res.te alla Via Naide n.96 (C.F.: QNZ SNO 66L61 H501 P) nomino a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio da introdursi dinanzi al Tribunale di La Spezia -Sez. Lav.- contro il Ministero dell'Istruzione e per le successive fasi di impugnazione e di esecuzione ed eventuale riassunzione, gli avv.ti Benedetto Ronchi (C.F.: RNC BDT 75P21 L328 P) e Benedetto Paglione (C.F.: PGL BDT 54P13 B682 T) conferendo agli stessi con ogni più ampia facoltà di legge inerente il mandato, ivi compresa quella di farsi sostituire in udienza, di chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, anche se determinanti diversa controversia, di rinunciare, di conciliare, transigere. Ratifico fin d'ora l'operato dei predetti avvocati. Eleggo domicilio in Trani alla Via San Gervasio n.61 presso e nello Studio dlel'avv.to Benedetto Ronchi. Dichiaro di aver letto

ed approvato in ogni sua parte il presente atto, che è conforme alla mia volontà. Dichiaro che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale degli avv.ti cui con la presente conferisco mandato.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, presto sin d'ora il mio consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali in particolare di quelli sensibili per l'espletamento dell'incarico conferito. Dichiaro, altresì, di aver letto ed approvato l'atto cui la presente procura accede e di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. 28/2010 della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del decreto medesimo, nonché, ai sensi dell'art.2, comma 7°, d.l. n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convezione di negoziazione assistita da un Avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato decreto legge.

La presente procura è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013.

Sonia Quinzi\_\_\_\_\_

E' autentica.

Avv. Benedetto Ronchi\_\_\_\_\_

Avv. Benedetto Paglione\_\_\_\_\_